

Vittime diverse, pene diverse

Costituzioni Melfitane [XLIII]

Tratto da: La storia medievale attraverso i documenti, a cura di Anna Maria Lumbelli, Giovanni Miccoli, Bologna, Zanichelli, 1974, pp. 173-174.

Perché si distingua più chiaramente il livello sociale che fa diversi gli uomini per qualità, nelle ingiurie recate, stabiliamo che un cittadino o un contadino che colpirà un cavaliere, se non si potrà dimostrare che l'ha fatto per difendersi, venga punito con il taglio della mano che ha colpito; la stessa pena [...] spetta a chi abbia tentato di colpire un cavaliere di condizione sociale più elevata. Poi, se un cavaliere cercherà di colpire un nobile, vogliamo che sia per sempre privato dall'onore della milizia, che non possa partecipare ai consigli dei nobili e che sia esiliato dal regno per un anno. Se invece avrà tentato di colpire uno meno nobile di lui, sia colpito con la stessa pena, cioè con la privazione della milizia e della partecipazione ai consigli. È giusto infatti che sia privato dell'onore della milizia colui che, non conoscendo vergogna o ritegno, ha tentato di disonorare la milizia stessa, che è il fondamento di ogni dignità. Infine, se un cavaliere colpirà un altro cavaliere, comandiamo che sia esiliato dal regno per un anno, lui che ha recato ingiuria all'onore delle armi, e che gli siano confiscati tutti i suoi cavalli. Inoltre, se un nobile colpirà un cittadino o un contadino che non sia suo vassallo, considerato dai vari giudici ciò che abbian detto debba essere considerato nel valutare le offese, riteniamo che il colpevole debba essere punito sulla base della qualità delle offese, dopo la valutazione del giudice e dopo il giuramento di chi ha subito l'offesa.